

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER SALE GIOCHI E L'ATTIVAZIONE DI GIOCHI LECITI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Comunale n. 120 del 15.7.1993, esecutiva per decorso del termine il 24.9.1993; deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 5.5.1997, esecutiva per decorso del termine il 4.6.1997, "Modifica Regolamento per il rilascio della autorizzazione per sale giochi"; Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 11/12/2012 "Adempimenti in tema di liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali: - Nuovo Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande - Abrogazione norme regolamentari".

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER SALE GIOCHI E L'ATTIVAZIONE DI GIOCHI LECITI NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Articolo 1) **Giochi leciti**

I giochi comunemente denominati bigliardi, bigliardini, calcetti, flippers, video-giochi, automatici o semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art.110 del T.U.L.P.S., possono essere installati in un apposito locale, denominato sala giochi, o attivati in pubblici esercizi regolarmente autorizzati. In entrambi i casi occorre specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. Non si considerano giochi attivati in pubblici esercizi, ma vere e proprie sale-giochi, quei locali che, pur annessi a pubblici esercizi, sono da questi tenuti separati con organizzazione interna di porte, pareti o arredi e sono utilizzati esclusivamente per installarvi i giochi medesimi, come ad esempio le sale bigliardi o le sale adibite al solo esercizio di calcetti, bigliardini, video-giochi e simili.

Articolo 2) **Giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico**

I giochi di cui all'articolo 1 attivati nei pubblici esercizi o in locali aperti al pubblico non hanno alcuna limitazione numerica, tuttavia non può essere adibita a tale attività una superficie superiore ad 1/3 della superficie di somministrazione o di esercizio del locale. L'area degli apparecchi da gioco è computata tenendo conto anche di quella necessaria per il loro utilizzo e comunque non inferiore ad 1 mq. Per ciascun apparecchio.

Non costituisce sala giochi, anche se non viene rispettato il sopraccitato limite di 1/3, la presenza di due biliardi o di 5 apparecchi di piccola taglia oppure di 1 biliardo e 4 apparecchi di piccola dimensione.

Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico in concessione o comunque all'esterno dei locali. Non sono considerate all'esterno dei locali le aree private scoperte purché annesse al pubblico esercizio e delimitate nel perimetro.

Per l'installazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco nei circoli privati è necessario il Nulla Osta dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

Articolo 3) **Sale giochi**

Le nuove sale giochi ottengono l'autorizzazione sindacale sentito il Comando Vigili Urbani per quanto riguarda l'orario di esercizio e a condizione che:

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D)

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D)

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D)

d) Siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

e) Sia accertata la sorvegliabilità dei locali, con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui alla legge 287/91.

Sono soggetti alle medesime condizioni i trasferimenti e gli ampliamenti.

Il parere sopra citato deve pervenire entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, fatta salva la proroga motivata.

Articolo 4) **Autorizzazioni stagionali e temporanee**

Nelle zone n. 5 e 9, ove si verifica un notevole flusso turistico stagionale, è consentito il rilascio di autorizzazione stagionali il cui periodo di validità è stabilito dal provvedimento autorizzatorio, che comunque non può essere inferiore a 90 giorni né superiore a 210 giorni.

Il rilascio e la validità di tali autorizzazioni sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali [...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D).

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse licenze temporanee.

Articolo 5) **Orari di esercizio**¹

1 1° comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 94/97.

[...](paragrafo abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D).

I giochi lediti di cui all'articolo 1 attivati all'interno dei locali indicati all'art. 2, seguiranno l'orario di apertura dei medesimi fatti salvi i limiti sopraffissati.

Articolo 6) **Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per sale giochi**

Le domande per ottenere l'autorizzazione devono essere presentate in carta legale ed indirizzate al Sindaco – Ripartizione Commercio. Tali istanze devono contenere l'indicazione delle tipologie previste dalle norme e numero di giochi che si intendono attivare e i seguenti elementi e documenti essenziali, nonché regolarizzate ai sensi dell'articolo 12 del T.U.L.P.S.:

1. complete generalità e codice fiscale della persona fisica, se persona giuridica estremi del registro imprese;
2. residenza e/o sede legale;
3. ubicazione dell'esercizio o del locale;
4. certificato contestuale (per i residenti fuori del Comune di Venezia) di stato famiglia e residenza del titolare, in carta libera; qualora trattasi di società di persone, di tutti i soci, del rappresentante legale negli altri casi;
5. obblighi scolastici per i figli in età scolare;
6. due copie della planimetria dei locali in scala a:100, con indicazione delle vie d'esodo, relazione descrittiva della organizzazione del locale, del numero massimo di giochi che vi si possono installare e della capienza massima di persone, sottoscritta da un professionista;
7. regolamento del funzionamento degli apparecchi o congegni automatici o semi automatici di puro trattenimento per tipologia;
8. due copie della tariffa, di cui una in carta legale che verrà restituita munita di vidimazione dell'ufficio, unitamente all'autorizzazione;
9. copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria.

Qualora l'istanza ottenga parere positivo, prima del rilascio devono essere prodotte le seguenti attestazioni e documenti:

- a. copia dichiarazione inizio attività della S.I.A.E.;
- b. parere favorevole dell'ULSS competente;
- c. dichiarazione, di tecnico abilitato, sulla portata dei solai (600 KG./mq) o copia del collaudo statico;
- d. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata ai sensi dell'articolo 9 della legge 05.03.1990, n. 46 sottoscritta da un professionista abilitato, anche in relazione al numero di apparecchi elettrici da installare ed al carico massimo consentito;
- e. certificato di prevenzione incendi, qualora la capienza superi i 100 posti;
- f. dichiarazione dell'installatore di perfetta efficienza dei mezzi mobili di estinzione che dovranno essere pari ad 1 estintore ogni 20 apparecchiature elettriche o frazione e comunque almeno uno per locale, con un minimo di due, per fuochi di classe ABC preferibilmente ad "Halon", con capacità estinguente non inferiore a 13A 113 BC.

Articolo 7) **Prescrizioni**

Sull'autorizzazione dovranno essere indicate le seguenti particolari prescrizioni sia nel caso di sale giochi sia nel case di giochi attivati all'interno di altri esercizi aperti al pubblico:

- 1) è fatto divieto di consentire scommesse e corrispondere premi di qualsiasi genere, anche sotto forma di prolungamento o ripetizione di una partita a qualsiasi altro vantaggio, fatto salvo quanto previsto al punto 3);
- 2) è fatto divieto di uso di flippers, calcetti, videogiochi, apparecchi automatici, semiautomatici, biliardi e ogni altro gioco manuale, ai minori di anni 14; durante il periodo scolastico l'accesso ai minori di 16 anni è consentito dalle ore 13.00;²
- 3) è fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile nell'esercizio l'autorizzazione, il regolamento del gioco, la relativa tariffa e la tabella dei giochi proibiti dalla legge ed un estratto dell'art.110 del T.U.L.P.S.; il regolamento del gioco deve essere in lingua italiana;
- 4) è fatto obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- 5) l'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblici ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare.

2 Sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 94/97.

Articolo 8) **Norme di sicurezza per le sale giochi**

Fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

■ le uscite di sicurezza (minimo due) devono essere dotate di porte con apertura verso l'esterno e dotate di sistema a spinta omologato. Per i pianoterra le porte non devono fuoriuscire sulla pubblica via.

Le porte di uscita, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:

1. in ragione di m. 1,20 per ogni cento persone quando i locali si trovano a piano terra;
2. in ragione di m. 1,20 per 75 persone quando l'esodo avviene percorrendo scale in salita o in discesa per locali fino a m. 7,50 dal livello stradale;
3. in ragione di m. 1,20 per 65 persone quando l'esodo avviene percorrendo scale in discesa per locali posti tra m. 7,50 e m. 14 sul livello stradale.

E' ammessa una tolleranza delle dimensioni del 5% per misure fino a m. 2,40 e del 2% per misure superiori. Per i locali con capienza inferiore a 150 posti la seconda uscita può avere una larghezza comunque non inferiore a m. 0,80.

■ il materiale di arredo deve essere del tipo omologato ignifugo;

■ i locali nei quali si svolge l'attività di "SALA GIOCHI", devono essere compartimentati dai locali adibiti ad altro uso a mezzo di muri e solai con resistenza al fuoco pari a 120 minuti primi.

Per quanto non espressamente richiamato, valgono, compatibilmente l'attività effettuata, le corrispondenti prescrizioni per i locali di pubblico spettacolo determinate con circolare prefettizia del 16.01.1991 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Le sale giochi già autorizzate, devono, a cura del titolare, essere riportate ai criteri di sicurezza relativi agli impianti tecnologici secondo quanto disposto dalla Legge 05.03.1990, n. 46.

Articolo 9) **Giochi installati nei locali indicati all'articolo 2**

Per l'installazione e l'attivazione di giochi in pubblici esercizi regolarmente autorizzati e negli altri locali aperti al pubblico, è fatto obbligo al titolare di presentare denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90, come sopra citata contenente gli elementi e documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e alla lettera a) dell'articolo 6 e, se del caso, il certificato prevenzione incendi, nonché l'indicazione dell'autorizzazione relativa al pubblico esercizio o locale commerciale.

Articolo 10) **Variazioni di titolarità**

Nel caso di sola variazione di titolarità le denunce di cui sopra devono contenere gli elementi e documenti relativi ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 alla lettera a) dell'articolo 6.

Le modifiche di rappresentanza legale vanno comunicate allegando idonea documentazione e saranno riportate sulla autorizzazione.

Articolo 11) **Rinnovo delle autorizzazioni**

(articolo abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D).

Articolo 12) **Variazioni nella consistenza dei giochi**

Per l'installazione di apparecchi da gioco o di abilità oltre a quelli già installati, è necessario presentare dichiarazione in bollo attestante il numero e la tipologia degli apparecchi da installare nel locale, avuto riguardo del numero massimo consentito, allegando i documenti indicati al punto 7 e alla lettera a) dell'articolo 6 e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di rispetto all'organizzazione del locale e degli impianti così come indicati nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione. La comunicazione di presa d'atto di quanto dichiarato non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 3 e andrà allegata all'autorizzazione.

Articolo 13) **Revoca delle autorizzazioni**

L'autorizzazione all'esercizio delle sale giochi è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 180 giorni per quelle annuali e 90 per quelle stagionali, dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nonché negli altri casi indicati all'articolo 99 del T.U.L.P.S..

L'autorizzazione è altresì sospesa qualora venga meno al rispondevole dello stato dei locali alle norme di sicurezza. L'autorizzazione è revocata qualora l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza non avvenga nel termine di 180 giorni, salvo proroga in caso di documentata necessità.

Articolo 14) **Sanzioni**

Fermo restando l'applicazione della legge per le specifiche trasgressioni, quelle riguardanti le norme del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa variante da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

In caso di violazioni continuate, almeno 3 nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione, sono applicati i provvedimenti amministrativi della sospensione dell'autorizzazione fino ad un mese o fino a sei mesi quando

una delle violazioni riguarda il punto 2) dell'art.7.

In caso di abuso continuato, previa diffida, l'autorizzazione sarà revocata, così come previsto dall'articolo 10 del T.U.L.P.S..

Articolo 15) **Autorizzazioni esistenti: Norme transitorie**

(articolo abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D)

ALLEGATO N. 1 (articolo 3)

Zone di intervento e superficie minime dei locali * (esclusi locali di servizio – depositi – magazzini – ecc.)

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012– Allegato D)

ALLEGATO N. 2 (articolo 3)

Distanze Minime tra sale giochi (Misurate tra interasse dei rispettivi accessi via pedonale più breve)

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012– Allegato D)

ALLEGATO N. 3 (articolo 3)

Numero massimo sale giochi per zona

[...] (abrogato ai sensi della delibera di C.C. n. 102/2012 – Allegato D)

